

3° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

BORMIO 22-25 NOVEMBRE 2007

LA RESPONSABILITA' NELLE COMPETIZIONI DI SCIALPINISMO

- COMUNICAZIONE dell'Avv. Mario Porta -

Lo scialpinismo, così lo descrivevano i pionieri all'inizio del secolo scorso, è l'unione di due grandi sport della montagna, l'alpinismo e lo sci. Due sport che si integravano a vicenda perchè lo sci era utilizzato quale mezzo per rendere, in presenza di neve, più agevole l'avvicinamento alla montagna e quindi salire per le sue pareti e creste.

Tuttavia anche nello scialpinismo, così come in altre discipline che si svolgono in montagna, l'umana debolezza per la competizione ha trovato sfogo anche nella organizzazione di gare fra singoli concorrenti o come più spesso accade a squadre. Dicevo "anche" perchè una certa competizione in montagna vi è sempre stata per la conquista delle vette o per la salita su pareti o creste per primi, ma si trattava e si tratta di competizioni a distanza fra singoli che autonomamente hanno affrontato e affrontano le difficoltà di una montagna o di una parete per realizzare per primi una impresa cui sarà legato per sempre il loro nome.

Mentre nel primo caso (cioè nelle gare) la competizione è fine a se stessa, nel secondo è solo il mezzo per qualcosa di ben più importante.

Intendo qui occuparmi evidentemente solo del primo tipo di competizione scialpinistica e cioè di quella organizzata, e segnatamente dell'aspetto rilevante per il mondo del diritto della responsabilità connessa a queste competizioni.

Non v'è dubbio che in tali competizioni ben poco rimanga dell'aspetto culturale-filosofico dello scialpinismo e della montagna in genere, se non quelli legati alla severità dell'ambiente in cui si svolgono, alla solidarietà in caso di necessità non solo, come ovvio, fra i componenti della stessa squadra, ma anche fra squadre diverse, e certamente prevalga l'aspetto sportivo agonistico.

Ed in questo ambito sportivo agonistico vanno esaminate a mio parere le

→

implicazioni e le responsabilità in capo a coloro che in vari modi partecipano a questa attività sportiva, tenendo ben presenti le caratteristiche (ambientali, attrezzature, ecc.) che la contraddistinguono.

Gli eventi di danno che possono verificarsi in occasione di attività sportive vengono classificate nella cosiddetta "responsabilità sportiva".

Principio basilare, unificante e distintivo della responsabilità sportiva è quello del c.d. "rischio consentito" contraddistinto essenzialmente dalla considerazione che chi pratica uno sport accetta di esporsi, pur entro limiti e margini determinati, ad eventi che possono originargli un danno.

La giurisprudenza ha fatto proprio il principio del rischio consentito, dell'accettazione nelle gare sportive del rischio inerente all'attività agonistica da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi sofferti e rientranti nell'alea normale della specifica attività sportiva, ricadono esclusivamente sugli stessi partecipanti.

Nella teoria del rischio consentito o accettato, le regole cautelari non possono evidentemente essere costruite in base a tradizionali principi di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ma devono permettere lo svolgimento della attività sportiva, che è pur sempre una attività lecita, costituzionalmente riconosciuta e tutelata, mantenendo al contempo il livello di pericolosità entro limiti accettabili che costituiscono i margini del rischio consentito ed il cui superamento può essere fonte di responsabilità per colpa.

Sostanzialmente l'illecito sportivo non punibile presuppone il consenso dell'avente diritto inteso come accettazione del rischio della probabilità della lesione in relazione al tipo di sport, e ricorre quando la condotta lesiva sia finalisticamente inserita nel contesto di una attività sportiva. Una responsabilità per colpa si avrà allorchè la condotta lesiva superi il rischio consentito e trasudi nel disprezzo per l'altrui integrità fisica, mentre una responsabilità per dolo vi sarà quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione lesiva.

Non mi occupo delle responsabilità derivanti in capo ai concorrenti per danni causati ad altri concorrenti nella competizione sportiva di scialpinismo, che pur potrebbe sussistere e dar luogo a problematiche giuridiche, ma della

→

responsabilità in capo agli organizzatori di tali competizioni.

Secondo una definizione pressochè unanime, l'organizzatore è il soggetto (persona fisica, giuridica, associazione, comitato, ecc.) che promuove l'incontro fra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e dunque a prescindere dal pubblico spettacolo.

La responsabilità dell'organizzatore può essere riscontrabile

- nei confronti degli atleti
- nei confronti di altri soggetti non atleti in gara ma partecipanti alla attività sportiva (arbitri, controllori, ecc.)
- nei confronti di terzi (spettatori).

Prima di esaminare la responsabilità e quale necessario presupposto, occorre individuare quali siano gli obblighi dell'organizzatore di una gara di scialpinismo.

In sintesi tali obblighi si possono riassumere come segue :

- **controllare** la idoneità e la sicurezza dei luoghi e del percorso di gara;
- **controllare** la adeguatezza, la efficienza e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti (sci, attacchi, scarponi, abbigliamento, ARVA, picozza, ramponi, sonda, pala, corda, ecc.);
- **controllare** che l'atleta sia in condizioni psicofisiche idonee per la competizione.

Ora, quanto alle **condizioni psicofisiche**, sarà sufficiente all'organizzatore la certificazione medico-sportiva specifica per l'attività, mentre per quanto riguarda **la attrezzatura** l'organizzatore dovrà provvedere al controllo prima della gara procedendo alla relativa punzonatura onde poterla controllare anche in gara senza pregiudicare l'atleta, ma potrà e dovrà per gli aspetti di sicurezza controllare anche che gli attrezzi siano correttamente utilizzati (accensione ARVA, corretta predisposizione della cordata, ecc.).

Per quanto **riguarda l'idoneità dei luoghi** e la sicurezza dei percorsi l'organizzatore dovrà scegliere il percorso predisponendo quelle cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva scialpinistica: così, dovrà tener conto delle condizioni e dell'esposizione dei pendii per il rischio

valanghe, delle condizioni meteo, della situazione del ghiacciaio per la presenza di crepacci, segnalando opportunamente i punti su cui transitare, della presenza sulle creste di cornici e della loro percorribilità, apprestando attrezzature (scale, ecc.) nel caso i ponti dei crepacci non diano garanzia di solidità, posizionare adeguatamente eventuali corde fisse, segnalare la presenza di ostacoli nelle discese, predisporre tempi massimi da rispettare nei vari passaggi (cancelli orari).

La valutazione di questi rischi comuni, all'ambiente severo in cui si svolgono queste competizioni non è certo agevole.

Si ritiene comunque che la idoneità della valutazione debba essere accertata con una valutazione ex ante e non ex post.

Detto questo ora si può esaminare la responsabilità dell'organizzatore nei confronti dei vari soggetti coinvolti.

Atleti in gara

Nei confronti degli atleti in gara senza dubbio ha importanza fondamentale la teoria dell'accettazione del rischio; ed i danni da loro subiti se rientranti nell'alea normale dello scialpinismo ricadono sugli stessi atleti. L'organizzatore dovrà dimostrare di aver predisposto quelle normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva e quindi quelle cautele che il prudente sci alpinista adotterebbe se non ci fosse la gara.

Nella specie occorre infatti tener presente come nella competizione, lo scialpinista, che da solo dovrebbe essere in grado di valutare la pericolosità di un percorso, di scegliere quando e se legarsi, di decidere quando togliere gli sci, calzare i ramponi ecc., nella competizione tralascia umanamente la valutazione di tali rischi e necessità, facendo affidamento su quanto per lui ha valutato e deciso l'organizzatore, che assume nei suoi confronti pertanto anche una funzione di garanzia, anche perchè non rispettando le sue indicazioni il concorrente può essere penalizzato o costretto ad uscire di gara.

La valutazione della idoneità delle cautele dovrà essere come detto fatta con accertamento ex ante e non ex post.

Altri soggetti non atleti ma necessari alla competizione

Allo stesso modo che per gli atleti in gara deve ragionarsi per tutti quei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nell'attività sportiva come **controllori, direttori di gara, arbitri, ecc.**

Anche per essi deve ritenersi applicabile la teoria del rischio consentito, in quanto gli stessi sono sul campo di gara come gli atleti non per concorrere ma per ragioni di indispensabile servizio, strettamente inerente la gara, necessariamente esposti ai rischi connessi alla gara, che ricomprendono anche per loro quello di essere investiti ad esempio da una valanga o semplicemente dalla caduta di atleti.

Peraltro molto spesso la scelta della postazione è loro individuale per poter meglio svolgere il proprio compito di assicurare il buon andamento della gara, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati.

Spettatori

Per quanto infine riguarda gli **spettatori**, nelle competizioni di scialpinismo, essi non sono un elemento voluto dagli organizzatori, ma si tratta di appassionati che intendono seguire la competizione da vicino e su cui l'organizzatore non ha alcun potere se non quello di evitarne la presenza che ostacoli i partecipanti o i soggetti coinvolti nella competizione stessa.

Si tratta cioè di scialpinisti che si muovono autonomamente sul campo di gara, che devono essere in grado di autogestirsi come se la gara non ci fosse ed anzi devono tener conto che il percorso di gara in quel momento non è da loro utilizzabile, e quindi devono potersi autonomamente muovere con sicurezza a proprio rischio al di fuori del campo di gara o comunque nel rispetto della competizione in corso.

Si pensi ad esempio al transito su una stretta cresta o in una zona crepacciata: gli spettatori dovranno dare la precedenza agli atleti in gara se non è possibile passare altrove.

Qui la responsabilità degli organizzatori potrebbe sussistere solo se hanno consentito agli spettatori di transitare sul campo di gara o non hanno evidenziato la presenza della gara a chi non è spettatore ma si trova a passare di lì per propri altri motivi.

Non pare altrimenti possa sussistere responsabilità degli organizzatori di una competizione scialpinistica nei confronti degli spettatori della stessa, che non possono che essere essi stessi scialpinisti che devono muoversi in tali ambienti con adeguata preparazione, accettando anzi i rischi ulteriori, rispetto a quelli ordinari, dello svolgimento della competizione, che vanno a vedere o che si trovano sul percorso della gita o della ascensione da loro programmata .

* * *

Nel riconoscere i limiti di questo mio intervento, ringrazio per l'opportunità che mi è stata offerta per contribuire a dar spazio anche nel mondo del diritto alla mia passione per la montagna e in particolare per lo scialpinismo.

Avv. Mario Porta